

Verbale n. 8

Adunanza del 22 aprile 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore undici in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, Presidente, Tiziana MAGLIONE, Vicepresidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della Signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 27 - 2016

Oggetto: Definizione della controversia GU14 346/2015 – XXX ZANELLI / TELECOM ITALIA S.p.A.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;*

VISTA l'istanza presentata in data 14.09.2015 con cui il Sig. XXX Zanelli ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 24.09.2015 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie difensive e le repliche depositate dalle parti nelle date 23.10.2015 e 26.10.2015;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia.

L'istante nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- di essere il gestore del Rifugio XXX, sito in XXX;
- che la linea telefonica fissa del Rifugio (con numerazione XXX), è l'unico mezzo per comunicare anche eventuali pericoli, trovandosi lo stesso a 2.061 metri slm, con capacità ricettiva di 55 persone oltre a molti escursionisti;
- che da oltre nove anni il telefono funziona a periodi alterni, creando gravi pregiudizi all'attività del Rifugio;
- di aver inoltrato al gestore molte telefonate e missive;
- di aver altresì sporto, il 08.08.2012, denuncia querela per il reato di interruzione di pubblico servizio;
- che soltanto nella stagione estiva 2010 il servizio telefonico è stato garantito;
- che nelle stagioni 2013, 2014 e 2015 il servizio è stato discontinuo, causando perdite economiche gravi;
- di aver richiesto in data 08.01.2013 copia del contratto ma di aver avuto risposta soltanto in data 25.11.2014, con comunicazione che detta copia non risultava negli archivi dell'operatore.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

un indennizzo pari ad € 11.200,00 (con favore delle spese di procedimento) così calcolato:

- giorni 270 di interruzione per 10 Euro: 2.700,00 (art. 6, comma 3, delibera Agcom 73/2011) da giugno 2013 a giugno 2015 moltiplicato per 4 perché trattasi di servizio commerciale: Euro 10.800,00
- Euro 400,00 per mancata risposta ai reclami (art. 12, delibera Agcom 73/2011)

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi eccepisce l'inammissibilità del procedimento, rilevando *in primis* che l'utenza n. XXX è una linea telefonica pubblica intestata al Club Alpino Italiano di XXX di cui il Sig. Zanelli non risulta essere il Presidente e che lo stesso è, pertanto, carente di legittimazione attiva.

Telecom evidenzia inoltre l'assenza di segnalazioni di guasto successiva al settembre 2012 e, con riferimento ai fatti antecedenti a tale mese, sostiene che gli stessi non possano essere esaminati nel procedimento *de quo* in quanto già oggetto di un esperimento tentativo di conciliazione che aveva avuto esito negativo e che, quindi, la relativa domanda di definizione sarebbe dovuta essere richiesta all'esito dell'udienza negativa.

L'operatore osserva altresì che il ricorrente si sarebbe, tra l'altro, limitato a chiedere copia del contratto senza segnalare alcun disservizio.

Telecom conseguentemente, a fronte di quanto sopra, chiede che l'Autorità dichiari la carenza di legittimazione attiva dell'istante e, in subordine, respinga l'istanza in quanto infondata.

Con successiva memoria di replica del 26.10.2015, l'istante ha sostanzialmente ribadito i fatti nonché le richieste di cui all'istanza di definizione.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare di rito e con effetto assorbente su ogni altra questione di merito, va ravvisato il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante Sig. XXX Zanelli.

Lo stesso, infatti, non risulta essere il titolare dell'utenza telefonica pubblica n. XXX intestata - secondo quanto affermato da Telecom e comprovato con la fattura n. TA00045639 del 04.06.2012, allegata alla propria memoria difensiva *sub* n. 1 - al Club Alpino Italiano.

Il Sig. Zanelli dichiara semplicemente di essere il gestore del rifugio localizzato, come evincibile nella suddetta fattura, in "SNC. Loc. XXX" ma non ha effettivamente provato né documentato eventuali suoi poteri di rappresentanza in seno al C.A.I.

L'odierno istante, tra l'altro, nulla ha replicato in proposito alle produzioni avversarie, pur avendone avuto facoltà entro il termine a tal fine concesso da questo Corecom con propria nota di avvio del procedimento del 24.09.2015; nella memoria del 26.10.2015, lo Zanelli si è infatti limitato a ribadire la posizione e le richieste già espresse nell'istanza di definizione.

Si ritiene pertanto possa anche applicarsi quanto disposto dall'art. 115, c. 1, c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

L'Autorità adita, conseguentemente, riscontrata carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno istante, Sig. XXX Zanelli - in quanto non risultato legittimato ad agire per conto

della società intestataria dell'utenza per la quale lo stesso ha sottoposto al Corecom la definizione della controversia - rigetta ogni sua richiesta avanzata.

In ragione di tale rigetto, non è altresì possibile procedere alla liquidazione in suo favore delle spese di procedura, così come dallo stesso richieste.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXX Zanelli, residente in XXX, contro l'operatore Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE
Tiziana Maglione